

P.U. R.G. n. 79/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta	Presidente
Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 79/2023 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

**PAPALE RAFFAELE** (C.F.: PPLRFL81S02A512P), nato ad Aversa (CE), il 02/11/1981 e residente in Castel Volturno (CE), alla via Tasso n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca D'Addio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Macerata Campania (CE), alla via Verdi, 23, giusta procura alle liti allegata al ricorso;

*debitore*

\*\*\*

Udita la relazione del Giudice relatore,  
letto il ricorso proposto da Papale Raffaele per l'omologa della proposta di concordato minore ed in subordine per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;  
ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Castel Volturno (CE) ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi personali;  
considerato che il Giudice relatore, designato come istruttore nel procedimento per l'omologa del concordato minore, con decreto del 24.5.2023, ha dichiarato lo stesso inammissibile, rimettendo al Tribunale ogni determinazione in ordine alla richiesta di apertura della liquidazione controllata, presentata in subordine;  
vista la documentazione allegata al ricorso, nonché quella integrativa;  
considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero la sua insolvenza, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 436.196,96;





considerato, infatti, che l'attivo liquidabile del ricorrente è rappresentato da: a) immobile ad uso abitazione di tipo civile cat. A/2 sito in Castel Volturno, Via Domitiana, foglio 41, p.lla 166, sub 3, oggetto di procedura esecutiva b) locale deposito cat. C/2 sito in Castel Volturno, Via Domitiana foglio 41, p.lla 166, sub 4 oggetto di procedura esecutiva; b) autovettura FIAT 250 tg. EN682LE, gravata da fermo amministrativo;

rilevato che il ricorrente è poi titolare di uno reddito medio mensile di € 901,00, derivante dalla propria attività d'impresa, calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre anni, come da dichiarazioni in atti;

rilevato altresì che il reddito della coniuge, insegnante, ammonta a circa € 1.500,00 mensili;

considerato che le spese quantificate dal predetto per il sostentamento della famiglia, composta da quattro persone, ossia il ricorrente, la coniuge e due figli minori, rispettivamente nati il 03/12/2016 e il 27/06/2018, ammontano a complessivi € 1.730,00 mensili, comprensive delle spese alimentari, per utenze ed abbigliamento, vivendo in un immobile di proprietà esclusiva dalle coniuge;

ritenuto pertanto che la quota di stipendio mensile da escludersi dalla liquidazione possa essere determinata nella somma di € 231,00 (quale risultato della sottrazione € 901,00 – € 671,00, messa a disposizione del piano);

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile; che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegiate dal ricorrente per il sostentamento proprio e della sua famiglia, come dettagliate in precedenza, il residuo del reddito sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuta sussistente, in conclusione, la condizione di sovraindebitamento;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;





considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

**P.Q.M.**

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PAPALE RAFFAELE** (C.F.: PPLRFL81S02A512P), nato ad Aversa (CE), il 02/11/1981 e residente in Castel Volturno (CE), alla via Tasso n. 2;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Valeria Castaldo;

Nomina liquidatore la Dr.ssa Valeria Stornaiuolo, già designata OCC della procedura;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina al debitore il rilascio della proprietà nella quota del 100% dell'immobile sito in Castel Volturno, Via Domitiana, identificato al foglio 41, p.lla 166, sub 3, nonché della quota del 100% dell'immobile cat. C/2, sito in Castel Volturno, Via Domitiana, identificato al foglio 41, p.lla 166, sub 4 al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

Ordina al debitore il rilascio dell'autovettura FIAT 250 tg. EN682LE, da consegnare al liquidatore;

Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 231,00, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva al PRA in relazione al bene mobile registrato oggetto di liquidazione;

Dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che il liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica





e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Spese da prenotarsi a debito.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 29.6.2023

Il Giudice est.

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

Il Presidente  
Dr. Enrico Quaranta

